



Provincia di Sassari

SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE PER L'ADDESTRAMENTO,
L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI**

Art. 1 - Finalità

1. Le aree per la gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani sono istituite al fine di consentire e favorire l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, iscritti e non iscritti ai libri genealogici, nonché la loro qualificazione in funzione della selezione produttiva ed in generale in funzione dello sviluppo e dell'educazione cinofila.
2. La gestione di dette aree è disciplinata dal presente atto, per tutto ciò che non è previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina la materia.

Art. 2 - Destinatari dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di imprenditori agricoli singoli o associati.

Art. 3 - Tipologia delle aree

A. Classificazione

Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:

Permanenti

- P.** all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da ferma e da seguita, su selvaggina naturale e proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati secondo la vigente normativa, con facoltà di abbattimento solo ed esclusivamente delle specie allevate;

Temporanee

- T.** all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da ferma e da seguita, su selvaggina naturale e proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati secondo la vigente normativa, con facoltà di abbattimento solo ed esclusivamente delle specie allevate;

Le autorizzazioni di tali zone temporanee potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente per gare di rilievo internazionale, nazionale e regionale, ed avranno una durata complessiva non superiore ai 30 giorni consecutivi.

B) Dimensioni

1. La dimensione delle aree di tipologia "P" possono essere istituite su una superficie non inferiore a 10 ha e non superiore a 100 ha.
2. La dimensione delle aree di tipologia "T" possono essere istituite su una superficie non superiore a 20 ha.

3. In ogni caso, le zone di tipo *Permanente* possono essere istituite nei limiti di superficie dell'1% del territorio agro-silvo-pastorale destinato all'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie.

C) Vincoli

1. Le zone di tipo "T" non possono essere contigue tra di loro o ad Oasi di Protezione, a Zone di Ripopolamento e Cattura, a Parchi o Riserve Nazionali o Regionali. Queste zone devono essere istituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive.
2. Le zone di tipo "P" non devono essere contigue ad Oasi di Protezione, a Zone di Ripopolamento e Cattura, a Parchi o Riserve Nazionali o Regionali e devono, comunque, distare tra loro e dai predetti istituti di divieto almeno 1000 metri. Queste zone devono essere istituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive e di scarso pregio faunistico ambientale.

Art. 4 – Istituzione e rinnovo

1. Ai fini della richiesta d'istituzione, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono presentare alla Provincia apposita istanza in carta legale, specificando il tipo di zona e indicando località, superficie ed estremi catastali, mediante utilizzo della modulistica ufficiale. Laddove le modalità di presentazione non fossero rispettate, la domanda sarà considerata irricevibile.
2. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - corografia scala 1:25.000 con indicazione del perimetro della zona che si intende istituire;
 - cartografia in scala 1:10.000 con indicazione del perimetro della zona che si intende istituire;
 - planimetria catastale aggiornata con indicazione del perimetro della zona che si intende istituire;
 - cartografia in formato digitale;
 - elenco Fogli e Mappali con indicazione di superfici e proprietari. Ove richiesto è ammesso lo smembramento dei mappali in porzioni, purchè vengano seguiti confini certi, naturali e/o artificiali, presenti sul terreno interessato ed in cartografia. La superficie della Z.A.C. tracciata in cartografia deve essere contigua;
 - visure catastali aggiornate agli ultimi 6 mesi;
 - dichiarazione dei proprietari e conduttori dei fondi, da presentarsi singolarmente e in carta libera, che dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del proprietario e conduttore, il codice fiscale, le indicazioni catastali (foglio, mappale e superficie) del terreno che sarà oggetto di vincolo, il consenso alla costituzione della zona e la firma apposta ai sensi della vigente normativa;
 - copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
 - ricevuta di versamento degli oneri istruttori, così come determinati al successivo articolo 5.
3. La Provincia, qualora lo ritenga necessario, ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa.
4. Il provvedimento provinciale che determina l'individuazione della zona è trasmesso ai Comuni territorialmente interessati affinché avvenga l'affissione, per meri fini pubblicitici e divulgativi, all'Albo Pretorio, nonché, per opportuna conoscenza, all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Provincia di competenza, alla Stazione Forestale e alla A.S.L. competente per territorio.

5. Per il rinnovo delle zone permanenti dovrà essere presentata apposita istanza in carta legale non meno di tre mesi prima della scadenza, con le medesime modalità richieste per l'istituzione o, in alternativa, allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto della zona.
6. La conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione di un zona di tipologia "T" dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni lavorativi, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda; mentre per le zone di tipologia "P", il termine previsto rimane quello di 30 giorni lavorativi, così come stabilito dalla L. 241/90 e s.m.e.i..

ART. 5 - Oneri istruttori

1. Le somme relative agli oneri di istruttoria e per l'effettuazione dei sopralluoghi preliminari al rilascio dei provvedimenti autorizzativi dovranno essere versate, tramite C.C.P. n. 10695070 ovvero mediante versamento su C.C.B. presso Banco di Sardegna IBAN IT67X0101517203000070028460, intestati alla Provincia di Sassari, specificando la causale "oneri istruttori Z.A.C."
2. L'attestazione di avvenuto versamento dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione, pena il mancato avvio del procedimento.
3. Le somme relative agli oneri di istruttoria e per l'effettuazione dei sopralluoghi preliminari al rilascio dei provvedimenti autorizzativi sono così determinate:
 - zone di tipo "T" **€ 50,00;**
 - zone di tipo "P" **€ 150,00.**
4. Per gli oneri relativi al sopralluogo preliminare al rilascio dell'Autorizzazione, l'ufficio indicherà l'importo relativo, che è legato al tariffario applicato dall'ente, in relazione alle distanze ed alle spese per le missioni dei dipendenti.

Art. 6 – Durata dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate per un periodo di tempo pari a un massimo di 5 anni e saranno suscettibili di rinnovo su istanza dei titolari inoltrata alla Provincia entro i termini indicati nel punto 6 del precedente articolo 4.

Art. 7 - Immissioni di selvaggina

1. Nelle Zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani di tipo "P" e "T", sono consentite immissioni di selvaggina delle seguenti specie: quaglia, cinghiale (solo per le zone di tipologia "P"), Pernice sarda, Lepre sarda, Coniglio Selvatico e altre specie autoctone cacciabili, comunque provenienti da allevamento.
2. Le specie di selvaggina utilizzate per le immissioni nelle aree dove è consentito l'abbattimento devono provenire da allevamenti autorizzati a scopo di ripopolamento.
3. In occasione delle attività di immissione relative alle gare ed agli allenamenti, il titolare della ZAC dovrà far pervenire all'Amministrazione l'apposito modulo debitamente compilato nella parte A) almeno entro la fine di ogni mese.
4. Dovranno essere rispettate le disposizioni della Direttiva n. 27 del 27.08.2003 e quindi:
 - gli animali, prima di essere immessi, dovranno essere marcati con un contrassegno inamovibile, che riporti la sigla dell'istituto di provenienza;
 - dovranno essere seguite le metodologie di rilascio prescritte dall'art. 3 della Direttiva;
 - dovrà essere rispettata l'identità tassonomica ed eco-etologica della fauna immessa rispetto alla realtà ambientale;

- dovrà essere garantita l' idoneità sanitaria;
- l' origine dei soggetti impiegati dovrà essere esclusivamente d' allevamento autorizzato;
- le immissioni e gli abbattimenti effettuati dovranno essere annotati su apposito registro di carico e scarico, indicato nel successivo art. 10, punto 6, del presente regolamento.

Art. 8 – Periodi e orari

1. Nelle zone di tipo "P" e " T " l' addestramento e l' allenamento, sono consentiti tutto l' anno, salvo silenzio venatorio previsto per le giornate di martedì e venerdì, giorni nei quali non è consentito l' abbattimento.

2. Le gare e le prove cinofile di interesse internazionale, nazionale e regionale sono consentite durante tutto l' anno nelle Zone di tipo "P", previa comunicazione, indicante l' eventuale facoltà di abbattimento, all' Amministrazione Provinciale, alle Stazioni del Corpo Forestale e di V.A. territorialmente competenti, da trasmettersi almeno 20 giorni prima dell' effettuazione delle stesse.

3. Giornalmente, le attività all' interno di tutte le zone cinofile possono comunque svolgersi nel periodo temporale compreso da un' ora prima del sorgere del sole al tramonto.

4. All' interno delle zone con facoltà di sparo gli abbattimenti durante la stagione venatoria, possono essere effettuati solo ed esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato.

Art. 9 – Tabellazione

1. Ciascuna zona di tipo permanente deve essere delimitata da apposite tabelle perimetrali ai sensi dell' art. 39 della L.R. 23/1998, esenti da tasse, recanti le scritte: "PROVINCIA DI SASSARI ZONA ADDESTRAMENTO CANI (Art. 38 L.R. n. 23/98) - DIVIETO DI CACCIA".
2. La collocazione, la manutenzione e la rimozione delle tabelle di cui al precedente comma, poste su pali o alberi, ad una distanza di circa 100 m l' una dall' altra e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili di norma le due contigue, sono a carico del soggetto gerente la zona cinofila interessata.

Art. 10 – Programma annuale di utilizzo

1. Il titolare dell' autorizzazione delle zone permanenti ("P") è tenuto a predisporre un programma annuale di utilizzo della zona cinofila che deve indicare:
 - il calendario delle prove e degli allenamenti previsti nel corso dell' anno successivo (periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre) con indicazione delle date presunte di svolgimento delle prove con o senza facoltà di sparo.
 - nomina o conferma del Direttore di campo, (Vedi art. 12 del presente regolamento);
 - le modalità di accesso ed i turni di allenamento e addestramento dei cani;
 - gli interventi relativi all' indirizzo faunistico-ambientale della zona stessa, individuati:
 - a) nelle misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall' attività cinotecnica alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica;
 - b) negli interventi per la rifusione degli stessi;
 - c) nelle azioni di manutenzione e di miglioramento delle infrastrutture zonali,
 - d) nelle eventuali azioni di ripopolamento da espletarsi con esemplari idonei e nello sviluppo di attività volte al potenziamento della fauna selvatica naturale.

2. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a trasmettere, per la prima volta immediatamente dopo il rilascio dell'autorizzazione e successivamente, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma annuale di utilizzo relativo all'annata successiva (1 gennaio-31 dicembre).
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla modifica del programma qualora la Provincia, a mezzo di apposita comunicazione scritta, da inviare entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, rilevi eventuali elementi ostativi tecnico-giuridici; in assenza di rilievi entro il termine temporale indicato il programma si intende tacitamente approvato.
4. E' eccezionalmente ammesso procedere a variazioni del programma d'utilizzo della zona cinofila per sopraggiunte ed imprevedibili cause di forza maggiore, che dovranno essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Provinciale almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'attività.
5. Il calendario delle prove nonché le modalità relative all'allenamento, all'addestramento ed i turni d'accesso dei cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinché tutti gli interessati possano prenderne visione, e ne deve essere inviata copia alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente.
6. Il titolare della ZAC dovrà trasmettere, entro e non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, unitamente a copia del Registro di Carico e Scarico, l'allegato modulo compilato nelle parti A) e B), in modo che risulti il numero di capi abbattuti per ciascuna specie immessa relativo all'intera annata precedente (1 gennaio-31 dicembre).

Art. 11 – Utilizzo delle zone

1. L'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle zone permanenti può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d'iscrizione al soggetto titolare della gestione della zona cinofila. Altresì l'utilizzo delle zone deve essere subordinato al possesso di un apposito permesso scritto rilasciato dal soggetto titolare dell'autorizzazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione della zona cinofila può ulteriormente disciplinare, pubblicizzando opportunamente le decisioni assunte, le modalità per l'accesso alla zona in funzione dell'allenamento, dell'addestramento e delle prove per cani da caccia.
3. Per l'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia e per l'abbattimento dei selvatici lanciati, è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa (così come previsto nelle polizze rilasciate dalle associazioni venatorie ai sensi dell'art. 31 comma 1, lettera b) della L. n. 157 del 11/02/1992).
4. Nell'esercizio della facoltà di sparo dovranno essere rispettate le prescrizioni relative alle distanze di sicurezza da fabbricati, vie di comunicazione ed altre, enunciate nell'art. 61 della L.R. 23/98.

Art. 12 – Direttori di campo

1. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di zona cinofila, per lo svolgimento delle prove di caccia pratica e di quelle con facoltà di sparo, di provvedere alla nomina di uno o più "Direttori di campo" dandone comunicazione alla Provincia e alle Stazioni del Corpo Forestale e di V.A. territorialmente competenti.
2. I "Direttori di campo" devono garantire il regolare svolgimento delle prove cinofile.
3. Il loro giudizio, durante l'espletamento delle prove, circa la durata, l'inizio ed il termine del turno di gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all'accesso dei cinofili è insindacabile.

4. Qualsiasi variazione rispetto al nominativo indicato nel calendario delle attività cinofile dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia e alle Stazioni del Corpo Forestale e di V.A. territorialmente competenti.
5. Durante l'esercizio delle loro funzioni, i "Direttori di campo" devono essere in possesso di Porto D'armi per uso caccia da almeno dieci anni.

Art. 13 - Addestramento ed allenamento su cinghiale in aree recintate

1. Tali aree debbono essere debitamente recintate in maniera solida e duratura con rete metallica avente un'altezza tale da impedire la fuga dei cinghiali, comunque sia non inferiore ad mt. 1.20, con base ben ancorata al terreno. La copertura vegetale presente all'interno delle aree recintate non può essere inferiore al 50% del recintato in modo da fornire idoneo nascondiglio e rifugio ai selvatici.
2. Le aree sopra descritte sono distinte in RECINTI di tipo:
A.G.(*addestramento cani giovani*) aventi dimensioni non inferiori ai 5 ettari
A.A. (*addestramento cani adulti*) aventi dimensioni non inferiori ai 10 ettari.
3. All'interno delle aree denominate A.G. sono consentiti turni di addestramento di massimo 40 minuti dal momento dello scovo e l'introduzione di massimo 3 cani per volta di cui uno solo adulto e due giovani, di età non superiore ai 18 mesi.
4. All'interno delle aree denominate A.A. sono consentiti turni di addestramento di massimo 40 minuti dal momento dello scovo e l'introduzione di massimo 6 cani adulti (più una eventuale riserva).
5. In entrambe le tipologie di recinto i turni di lavoro devono essere intervallati da 20 minuti di riposo per consentire ai selvatici di rinfrancarsi e nascondersi debitamente e non devono comunque superare i sei turni quotidiani.
6. In tali recinti i cinghiali devono essere dello stesso sesso onde evitare che scrofe gravide o giovanissimi cinghiali possano essere azzannati dai cani durante l'inseguimento.
7. I cinghiali devono essere detenuti a norma delle leggi veterinarie che regolano l'allevamento dei suini e in particolar modo quelle che evitano la possibilità di diffondersi della peste suina o della peste suina africana.
8. Il numero massimo dei cinghiali presenti contemporaneamente in ogni recinto dovrà essere rapportato in base alla superficie del campo stesso:
 - da 5 fino a 10 Ha. N° 4 capi come limite massimo
 - da 10 fino a 20 Ha. N° 5 capi come limite massimo
 - oltre i 20 Ha. N° 6 capi come limite massimo.

Art. 14 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La Provincia, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Direttiva Regionale sull'istituzione delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile, pubblicata sul B.U.R.A.S. n.31 del 25.10.2002, in caso di inadempienza ed inosservanza delle norme

contenute nel presente Regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere all'avvio delle seguenti procedure:

- a) Sospensione: sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
- ammissione di cacciatori non in possesso di regolare porto d'armi;
 - sparo, da parte del cacciatore, di fauna fuoriuscita dalla zona cinofila;
 - immissione sul territorio di fauna selvatica (d'allevamento) non adeguatamente marcata con contrassegni regolarmente numerati;
 - omessa apposizione di tabelle perimetrali;
 - mancata presentazione, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento autorizzativo, della documentazione relativa al programma annuale di utilizzo;
 - ritardata presentazione, rispetto ai termini ivi stabiliti, del modulo di cui all' art. 10 punto 6, debitamente compilato e sottoscritto;
- b) Revoca: revoca dell'autorizzazione, nel caso in cui sia verificata, ai sensi dell'art.63 della L.R. n.23/98, l'immissione di fauna selvatica estranea alla fauna autoctona senza l'autorizzazione regionale ovvero in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
- impiego di fauna selvatica (d'allevamento) non di legittima e verificabile provenienza o non dimostrabile con regolare documentazione;
 - impiego di fauna selvatica (d'allevamento) non accompagnata dal certificato sanitario dell'Autorità Veterinaria competente per territorio;
 - commercializzazione della fauna selvatica (d'allevamento) abbattuta durante le prove;
 - maltrattamenti e sevizie degli esemplari di fauna selvatica.

Art. 15 – Vigilanza

1. La vigilanza sul funzionamento delle zone cinofile e sulla loro attività è affidata ai soggetti individuati dall'art. 72 della L.R. 23/1998.

Art. 16 - Sanzioni

1. L'inosservanza alle presenti disposizioni è sanzionata in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del competente Consiglio Provinciale, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Qualora in sede di approvazione da parte del Consiglio Provinciale dovessero essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente testo, si procederà all'adeguamento.
3. Stante inoltre la non definizione del Piano Faunistico Regionale, il regolamento dovrà essere adeguato alle indicazioni che saranno riportate in tale Piano.
4. Infine le autorizzazioni in corso di validità e già rilasciate, dovranno essere revisionate sulla base delle modifiche di cui ai punti precedenti del presente articolo.